

Reg. 29 luglio 1999, n. 2 ⁽¹⁾.

Regolamento di attuazione del titolo I della [legge regionale 25 novembre 1998, n. 138](#).

(1) Pubblicato nel B.U. Abruzzo 31 agosto 1999, n. 34.

1. Premessa.

Il presente regolamento di attuazione del titolo I della [legge regionale 25 novembre 1998, n. 138](#), recante "interventi a sostegno dell'editoria abruzzese", è emanato in esecuzione della specifica previsione contenuta nella legge stessa al sesto comma dell'articolo 5, e al terzo comma dell'art. 8.

Nel testo che segue con l'espressione "legge" si intende la [legge regionale 25 novembre 1998, n. 138](#), e più precisamente il suo titolo I che dispone, appunto, interventi regionali in favore dell'editoria abruzzese; con la dizione "Comitato" si intende il Comitato di cui al titolo I della [legge regionale 10 settembre 1993, n. 56](#), riconfermato dall'articolo 3 della [legge regionale 25 novembre 1998, n. 138](#); con la dizione "progetto" si intende un progetto editoriale.

2. Criteri per la valutazione di ammissibilità a finanziamento dei progetti editoriali (articolo 5 della [legge regionale 25 novembre 1998, n. 138](#).)

La proposta di concessione del sostegno finanziario previsto dall'articolo 5 della legge, è conseguente a una valutazione selettiva, da parte del Comitato, dei progetti allegati alle istanze, - inoltrate entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento, e corredate della documentazione prescritta, - formulate da Editori per i quali sia stata accettata la richiesta di iscrizione all'elenco regionale degli editori abruzzesi di cui all'articolo 9 della legge stessa.

Per realizzare il confronto dei progetti in ambiti più omogenei, ciascuno corrispondente a uno dei vari aspetti espressivi dell'identità culturale, sociale, economica, naturalistica e ambientale dell'Abruzzo, elencati al primo comma dell'articolo 1 della legge, il

Comitato attribuisce preliminarmente ciascun progetto a uno dei gruppi tipologici di tematiche individuati come segue:

gruppo A): storia, pensiero filosofico; letteratura, poesia, in lingua e dialettale; musica, danza; teatro, cinema; tradizioni popolari, usi e costumi;

gruppo B): archeologia; architettura; scultura; pittura; ceramica, oreficeria; artigianato tessile, del legno, del ferro, etc.

gruppo C): ambiente fisico e geografico, natura, paesaggio, flora, fauna, agricoltura, zootecnia;

gruppo D): ambiente umano, sociologia, economia, lavoro;

gruppo E): tematiche miste o non riferibili a nessuna di quelle sopraelencate, o pubblicazioni periodiche.

Il Comitato procede quindi alla valutazione di ogni progetto nell'ambito del gruppo tipologico di attribuzione, assegnando il punteggio che compete a ciascuno di essi con l'applicazione dei parametri descritti al punto 3) del presente regolamento.

Sono ammessi alla selezione per la concessione del beneficio di legge solo i progetti che conseguono un punteggio pari almeno a 32/40 (trentadue quarantesimi).

Il Comitato redige sia le classifiche dei progetti ammessi per ciascun gruppo tipologico, e sia la classifica generale di tutti i progetti ammessi, sempre con elencazione degli stessi in ordine decrescente di punteggio attribuito.

Il 30% delle risorse disponibili nell'anno costituisce la dotazione finanziaria di una prima ripartizione, da effettuare tra i progetti risultati primi, nelle classifiche formate per i gruppi tipologici per i quali siano stati ammessi progetti.

La somma da concedere a ciascuno dei progetti beneficiari di detta prima ripartizione è calcolata applicando al rispettivo costo dichiarato la percentuale determinata dal rapporto tra il 30% delle risorse annue e l'ammontare complessivo del costo dichiarato di tutti progetti risultati vincitori per ciascun gruppo tipologico.

Il restante 70% delle risorse disponibili nell'anno, costituisce la dotazione finanziaria di una seconda ripartizione, da effettuare in favore di tutti i progetti ammessi alla concessione del beneficio di legge, compresi quelli già beneficiari della prima ripartizione.

La somma da concedere a ciascun progetto beneficiario di detta seconda ripartizione è calcolata applicando al rispettivo costo dichiarato la percentuale determinata dal rapporto tra il 70% delle risorse annue e l'ammontare complessivo del costo dichiarato di tutti progetti ammessi.

Qualora l'attribuzione a uno o più progetti delle quote risultanti sia dalla prima che dalla seconda ripartizione, o da entrambe configurasse per gli stessi una contribuzione superiore a quella massima prevista dalla legge (50% del costo dichiarato del progetto), le somme non utilizzate a motivo di detto contenimento sono impiegate per il sostegno di uno o più progetti tra quelli che seguono immediatamente nella classifica generale; tale contribuzione è calcolata con l'applicazione al costo dei progetti di una percentuale non superiore a quella precedentemente determinata per la seconda ripartizione.

A parità di punteggio prevale la tematica abruzzese su quella non regionale, e, nel caso di ulteriore parità, il minore costo esposto sul maggiore costo.

3. Parametri, e relativi punteggi, per la valutazione di ammissibilità a finanziamento dei progetti editoriali (articolo 5 della [legge regionale 25 novembre 1998, n. 138.](#))

La valutazione dei progetti, funzionale a una loro comparazione, sia all'interno di ciascuno dei gruppi tipologici di tematiche elencati al punto 2) del presente regolamento, e sia generale, è effettuata dal Comitato attraverso l'assegnazione a ciascun progetto di un punteggio globale risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in relazione a ciascuno dei parametri di seguito descritti:

a) interesse del soggetto

Per ciascun progetto in esame il Comitato formula una valutazione di grande, medio o scarso interesse, sulla base degli elementi di seguito specificati per ciascuna categoria, con l'attribuzione del punteggio fisso a fianco indicato.

Categoria 1 - di grande interesse - punti 10

- per l'inesistenza di precedenti significativi;
- per il particolare taglio, punto di vista, aspetti innovativi della trattazione;
- per i collegamenti ad altre tematiche culturali.

Categoria 2 - di medio interesse - punti 6

- per l'esistenza di precedenti significativi;
- per la trattazione senza particolari spunti di originalità e specificità.

Categoria 3 - di scarso interesse - punti 2 per la ripetitività dell'argomento già abbondantemente trattato in opere di discreto pregio.

b) strutturazione del progetto

Sono valutate la complessità, completezza e organicità dei singoli progetti.

Punteggio assegnabile, da 1 a 10 punti.

c) affidabilità e congruità del progetto

Sono valutate, per ciascun progetto, la validità dell'investimento professionale (autore/i, curatore/i, comitato di redazione) e la congruità dell'investimento economico in rapporto all'interesse culturale dell'incremento, conseguibile, di conoscenze e informazione sull'argomento.

Punteggio assegnabile, da 1 a 10 punti.

d) natura della comunicazione

Il Comitato esprime una valutazione sulla natura della comunicazione di ciascun progetto in esame, che viene riconosciuta di uno dei tipi di seguito descritti, con l'attribuzione dello specifico punteggio fisso a fianco indicato.

Tipo 1 - diretta all'universo dei lettori di media cultura - punti 10

Tipo 2 - diretta a lettori di cultura medio - alta - punti 7

Tipo 3 - a contenuto altamente specialistico, per soli iniziati - punti 5

4. Potenziamento presso biblioteche e istituzioni culturali della regione, della dotazione di pubblicazioni riguardanti l'Abruzzo o edite in Abruzzo (articolo 8 della [legge regionale 25 novembre 1998, n. 138.](#))

In relazione alle specifiche offerte avanzate dai rispettivi Editori nel termine di legge del 15 febbraio di ogni anno, il Comitato procede alla formulazione della proposta relativa agli acquisti da effettuare per il potenziamento, presso biblioteche e istituzioni culturali della regione, della dotazione di pubblicazioni riguardanti l'Abruzzo o edite in Abruzzo, per un ammontare di spesa che, rispetto al limite di legge del 20% delle disponibilità finanziarie dell'anno, è sottoposto a eventuale riduzione, ai sensi del

quarto comma dell'articolo 4 della legge, per necessità di incremento delle risorse da destinare alla Prima sezione del Programma, attinente al sostegno di progetti editoriali.

Per la scelta delle pubblicazioni da acquistare, il Comitato individua tra le opere a stampa tradizionale e/o in formato elettronico, quelle riferibili alla categoria "di grande interesse" del soggetto, specificata al punto 3 - a) del presente regolamento, procedendo, quindi alla proposta di esclusione dall'acquisto delle opere di medio e scarso interesse; e tra le opere riconosciute di grande interesse, in caso di carenza di risorse finanziarie, ne propone l'acquisto, fino a esaurimento delle disponibilità, nell'ordine delle tipologie descritte al punto 3 - d) "natura della comunicazione", sempre del presente regolamento.

All'acquisto di stampa periodica, offerta in abbonamento, è riservata una quota non inferiore al 20% della spesa prevista per la Quarta sezione, di cui trattasi, del Programma annuale degli interventi per l'editoria abruzzese.

Per l'acquisto di detta stampa periodica il Comitato tiene conto dell'investimento professionale e dei risultati raggiunti in termini di ricerca, immagine e diffusione dell'identità culturale dell'Abruzzo.

Il quantitativo di esemplari di ciascuna delle opere da acquistare, è fissato, di norma, in 100, sia per la stampa tradizionale e/o in formato elettronico che per quella periodica in abbonamento; salvo diverso avviso del Comitato - con riferimento a maggiori o minori quantitativi proposti per l'acquisto - per il caso di prodotti editoriali di particolare consistenza e pregio, e di conseguente costo elevato, o di prodotti per i quali si ritiene opportuna una ampia diffusione.

La proposta complessiva del Comitato, che comprende gli acquisti da effettuare di opere a stampa tradizionale e/o in formato elettronico, e di stampa periodica in abbonamento, nell'ambito della quarta Sezione del Programma annuale degli interventi per l'Editoria abruzzese, è articolata in quote, di uguale consistenza, di pubblicazioni destinate a istituzioni bibliotecarie e culturali di ciascuno degli ambiti territoriali delle province di L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti; e, ad intervenuta sua approvazione da parte del Consiglio regionale, la suddetta Quarta sezione è notificata dal servizio della Soprintendenza ai beni librari, alle biblioteche provinciali delle province sopra citate.

Entro quindici giorni dalla notifica concernente titoli e rispettivi quantitativi delle pubblicazioni assegnate a ciascun ambito provinciale, le biblioteche provinciali (presso le quali saranno istituiti, ai sensi dell'articolo 4 della [legge regionale 16 settembre 1998, n. 77](#), i Centri - rete del Sistema bibliotecario - Informativo provinciale, responsabili del funzionamento in forma associata - comprendente anche le acquisizioni di risorse librarie e documentarie - della specifica rete di servizio), provvedono ai seguenti adempimenti:

- formano l'elenco delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale, (compresa la stessa biblioteca provinciale), e delle istituzioni culturali localizzate nel territorio provinciale, cui le pubblicazioni sono da destinare; tale elenco deve essere suddiviso in due parti distinte, una per le opere a stampa tradizionale e/o in formato elettronico, e una per le riviste periodiche;

- notificano al Servizio della Soprintendenza al beni librari, il suddetto elenco, suddiviso nelle due parti sopra descritte, con l'indicazione degli indirizzi di tutti i soggetti destinatari di pubblicazioni periodiche in abbonamento e la precisazione del numero delle copie, qualora superiore a una;

- ricevono direttamente tutto il materiale bibliografico: diverso dalle pubblicazioni periodiche, informano gli enti destinatari della disponibilità del materiale stesso, e ne curano la conservazione fino al ritiro da parte degli stessi enti;

- trasmettono al Servizio della Soprintendenza al beni librari dichiarazioni del direttore attestanti l'avvenuta regolare ricezione, o consegna, del materiale, in relazione alle spedizioni o consegne effettuate dai singoli Editori e/o l'inizio del ricevimento delle pubblicazioni in abbonamento da parte dei soggetti destinatari di pubblicazioni di stampa periodica in abbonamento.

Il Servizio della Soprintendenza ai beni librari, ad intervenuta approvazione da parte del Consiglio regionale della Quarta sezione del Programma annuale degli interventi per l'editoria abruzzese, assolve alle incombenze di seguito descritte:

- comunica alle biblioteche provinciali titoli e quantitativi delle opere a stampa tradizionale e/o in formato elettronico, e degli abbonamenti a riviste periodiche, assegnati a ciascun ambito provinciale;

- richiede, nel contempo, alle biblioteche provinciali, la formazione dell'elenco di soggetti destinatari delle pubblicazioni, distinto in due parti, una riferita alle opere a stampa tradizionale e/o in formato elettronico e una riferita alla stampa periodica in abbonamento;

- trasmette al singoli Editori, produttori delle specifiche opere, le informazioni, di loro interesse, desunte dal suddetto elenco, e invita gli stessi Editori a spedire le pubblicazioni periodiche in abbonamento direttamente ai soggetti destinatari, e a spedire o consegnare le pubblicazioni a stampa tradizionale e/o in formato elettronico a ciascuna delle biblioteche provinciali, nel numero di copie precisato;

- provvede alla liquidazione delle spettanze dei singoli Editori, ad avvenuta acquisizione di dichiarazioni dei Direttori delle biblioteche provinciali, attestanti il regolare ricevimento o consegna delle pubblicazioni fornite direttamente alle stesse, e l'inizio del ricevimento della stampa periodica in abbonamento da parte dei soggetti destinatari.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge sono escluse dall'acquisto con fondi regionali le pubblicazioni a stampa tradizionale e/o in formato elettronico, o periodiche, la cui edizione sia stata, o sia assistita da contribuzioni pubbliche previste in altre leggi della Regione Abruzzo, o in leggi nazionali e comunitarie, di intervento nel settore culturale.

Sono parimenti escluse dalla possibilità di acquisto le edizioni a stampa tradizionale e/o in formato elettronico, o periodiche, a carattere pubblicitario o commerciale, o comunque con carico pubblicitario, tabellare e redazionale, superiore complessivamente al 30% della foliazione; a tal fine sono valutati per mezzo foglio gli inserti pubblicitari e commerciali che occupano una superficie inferiore o uguale a quella di mezzo foglio, e per fogli interi gli inserti pubblicitari e commerciali che occupano una superficie superiore a quella di metà foglio